COMMISSIONE VI

FINANZE

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi *(Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1554-B) 327

Manfredo Manfredi, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 327, 331

Pinza Roberto (gruppo DC) 327

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 331

Turci Lanfranco (gruppo PDS) 331

Sostituzioni:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 327

Votazione nominale:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 332

Allegato: Dichiarazione di voto finale dell'onorevole Turci 333

La seduta comincia alle 9,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Sbardella, Varriale, Rosini, Ferrari Wilmo, Farace, Maira, Degennaro, Carta, Iannuzzi, Pellicani, Padovan, Susi, Borgoglio e Formica sono rispettivamente sostituiti dai deputati Bruni, Carli, Torchio, Tarabini, Moioli Viganò, Zarro, Sangalli, Aliverti, Fortunato, Solaroli, Latronico, Sacconi, Borgia e Ferrari Marte.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1554-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi », già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 29 luglio 1993 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato in quella del 26 ottobre 1993.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della V e della X Commissione.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla 6ª Commissione permanente del Senato, apertasi nella seduta di ieri.

ROBERTO PINZA. Pur esprimendo una valutazione globalmente favorevole al provvedimento in esame, desidero avanzare una perplessità che forse è di natura puramente formale e per la quale, pertanto, non ravviso l'opportunità di modificare il testo pervenuto dal Senato.

Faccio notare che la formulazione del comma 4 dell'articolo 3 adottata dalla nostra Commissione era più ampia di quella approvata dal Senato, in quanto recitava: « Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati fino al completamento della trasformazione in società per azioni di cui al comma 1 ». Quella approvata dal Senato si limita invece a disporre: « Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa ».

Immagino che sostanzialmente il significato della norma non cambi; desidero però che tale interpretazione resti a verbale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione

sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla 6ª Commissione permanente del Senato.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro tale data e deliberati entro il 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990, e successive modificazioni, e di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di fusione tra enti creditizi e società controllate esercenti attività finanziarie indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 481 del 1992.

La 6ª Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo I della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 dei decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi società od enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, introdotto dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

5. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche.

6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990,

n. 218, le parole da « della differenza » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto appficabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delfe finalità degli enti originari, operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte agli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria maggiorinente rappresentative e alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalità idonee a garantire il migliore realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

La 6ª Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza

del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane.

4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte agli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalità idonee a garantire il migliore realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche alla istituzione di distinti organismi deliberativi e di separate contabilità. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che l'ente creditizio al quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altri enti creditizi per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati fino al completamento della trasformazione in società per azioni di cui al comma 1.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La 6ª Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni ompetenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1554-B,

invita il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie per una rapida trasformazione dell'istituto per il credito sportivo in società per azioni, dando adeguata soluzione al problema della corretta attribuzione del patrimonio dell'istituto medesimo ».

0/1554-B/VI/1

Turci.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro, a nome del Governo, di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

LANFRANCO TURCI. Preannuncio il voto favorevole del mio gruppo. Chiedo che la mia dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1554-B venga allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turci, la sua dichiarazione di voto sarà allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione nominale.

RESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi » *(Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1554-B):

Presenti 30
Votanti 28
Astenuti 2
Maggioranza 15
Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aliverti, Borgia, Bruni, Degennaro, Di Pietro, Ferrari Marte, Ferrari Wilmo, Fortunato, Lettieri, Lucarelli, Manfredi, Moioli Viganò, Monello, Pagani, Parigi, Pioli, Pinza, Ravaglia, Rosini, Sacconi, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Solaroli, Turci, Varriale e Zarro.

Ha votato no:

Bergonzi.

Si sono astenuti:

Flego e Padovan.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 12 novembre 1993

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

(Dichiarazione di voto finale dell'onorevole Turci)

LANFRANCO TURCI. Il gruppo del PDS desidera partecipare alla conclusione dell'iter di un disegno di legge che ha visto il suo contributo attivo fin dall'esame in prima lettura alla ricerca di una soluzione adeguata in particolare per i problemi dell'Artigiancassa.

Per quanto riguarda i fattori di ordine generale concernenti questa legge, relativa alla proroga delle agevolazioni previste dalla legge Amato per le trasformazioni bancarie, desideriamo sottolineare l'importanza della relazione presentata dal presidente Manfredi ed allegata al resoconto stenografico della seduta di ieri al fine di consentire, in vista dell'attuazione delle norme, una corretta interpretazione dei problemi che potrebbero porsi all'atto dell'esame della formulazione finale del testo. Si tratta di questioni tecniche, che ci paiono bene illustrate e interpretate nella citata relazione.

Per quanto concerne invece il nodo della trasformazione in SPA del Mediocredito e dell'Artigiancassa, desideriamo sottolineare che si apre ora un capitolo veramente delicato ed insieme decisivo per l'avvenire di questi due istituti.

Ciò è vero in particolare per l'Artigiancassa, che dovrà dimostrare, non già al termine dei dieci anni di durata della prevista convenzione con i ministeri competenti, ma molto più rapidamente (nei prossimi anni), la capacità di trasformarsi in un istituto bancario efficiente, a costi competitivi, nell'interesse dell'artigianato.

Il mondo dell'artigianato è chiamato da questa legge anche ad una partecipazione diretta al capitale della nuova SPA e ci auguriamo che ciò possa avvenire; ma, più in generale, esso dovrà divenire sollecitamente un interlocutore attento del ministero del tesoro nella costruzione del processo di trasformazione.

Il testo finale della legge prevede la possibilità che il ministro del tesoro nomini nuovi organi al vertice dell'Artigiancassa già in questa fase di trasformazione, prima della costituzione in SPA. Vogliamo dire fin d'ora al Governo che, nel caso intenda utilizzare questa possibilità, saranno da noi valutati con grande attenzione i criteri di trasparenza, efficienza e competenza in base ai quali saranno designati i nuovi vertici.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-6-LG-36
Lire 500